



**COMUNE DI CREMA**  
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2014/00275 DEL 06/08/2014  
N. PROG.: 1233

L'anno 2014, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 11:00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Angela Beretta -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco		Ag
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore		Ag
5	VAILATI PAOLA	Assessore		Ag
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P	

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL PALAZZETTO "A. CREMONESI"  
DI VIA PANDINO IN CREMA

LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO**

- che la legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) all'art.90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), c 25 così dispone che: " ... ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge (ndr era l'introduzione del patto di stabilità), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";
- che la stessa legge ai commi precedenti ridisegna l'inquadramento fiscale e giuridico delle società sportive dilettantistiche che in estrema sintesi vengono da allora assimilate a società ONLUS, di cui quindi è sostanzialmente acquisita la finalità di funzione sociale senza fini di lucro -per questo il legislatore ha ritenuto la possibilità di affidamento diretto compatibile con la normativa italiana ed europea sulla concorrenza.

**ATTESO CHE**

- che la legge regionale della Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006 da' attuazione al c. 25 della l. 289/2002 introducendo la disciplina regionale delle modalità di affidamento e definisce all'art. 1 c. 2 la separazione tra impianti senza rilevanza economica (quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione) e impianti aventi rilevanza economica (quelli che sono atti a produrre utili);

- che all'art. 2 si della citata norma definisce che “Gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i proprio impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche (...)” definendo all'art. 3 le modalità di affidamento con la necessità di differenziazione tra impianti aventi rilevanza economica e senza rilevanza economica;
- che l'art. 4 precisa che “gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'art. 2, c. 1 per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole in orari diversi da quelli scolastici”;
- l'art. 5, comma 2, che “gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite”;
- che il Comune di Crema ha specificamente disciplinato la materia con apposito Regolamento approvato dal CC con delibera n. 30 del 16/05/2005 (quindi prima della legge regionale ma anticipandone, di fatto, i contenuti) in cui all'art. 9-10 si introducono le modalità di gestione e la concessione a terzi, come meglio definiti dagli artt. 19-23 che trattano nel concreto le modalità di concessione (l'art. 23 specificamente entra nel merito di cosa si intenda per gestione “a budget”) con la divisione tra impianti sportivi a rilevanza imprenditoriale (art. 20) che presuppone una procedura di evidenza pubblica e “senza rilevanza imprenditoriale” (art. 19) che prevede una generica “idonea pubblicizzazione” come riferimento per l'affidamento;
- che la sentenza n. 5379 del 27/09/2011 della V<sup>a</sup> sez. del Consiglio di Stato ha affrontato il tema della gestione degli impianti sportivi, con la distinzione tra impianti sportivi con rilevanza economica e senza rilevanza economica individuando criteri oggettivi in virtù dei quali sia possibile effettuare una distinzione tra le varie strutture, ed anche fornendo elementi chiarificatori sul concetto di rilevanza economica degli impianti.

**CONSIDERATO** che il Palazzetto “Cremonesi” di Via Pandino, oggetto dello schema di convenzione con la citata società ASD Pallacanestro Crema produce entrate per circa € 14.000,00, sì che, in conformità rispetto ai criteri espressi dal Consiglio di Stato, può agevolmente classificarsi quale gestione priva di rilevanza economica.

**RICHIAMATO** che nelle “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato” approvate con delibera di C.C. n. 2012/00053 del 28/06/2012 per l'ambito dello Sport è indicato negli obiettivi di “garantire la piena fruibilità e funzionalità di tutti gli impianti sportivi esistenti, che spesso soffrono per la mancanza di una manutenzione adeguata, anche se la carenza di risorse a bilancio rende difficile assicurare gli interventi necessari”.

**VISTA** la richiesta della società sportiva ASD Pallacanestro Crema, neopromossa nella serie B di basket, di assumere la gestione “a budget” del Palazzetto “A. Cremonesi” di via Pandino 23 in Crema, impegnandosi a gestire la manutenzione ordinaria e ad effettuare interventi di adeguamento dell'impianto sportivo e delle attrezzature presenti, concordati con l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Sport, pari a € 88.000,00 complessivi, suddivisi tra interventi da effettuarsi nel primo anno pari a € 70.000,00 ed interventi ordinari di entità stimata in € 3.000,00 annui per i 6 anni di durata della convenzione.

**TENUTO CONTO** che il Comune contribuirebbe all'intervento attraverso il mancato introito delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali e oneri pubblicitari da parte della società sportiva per anni 6, stimato in complessivi € 60.000,00 (di cui circa € 3.000,00 sull'esercizio in corso per il periodo settembre-dicembre), oltre ai quali dovranno essere tenute in considerazione € 10.000,00 di spese aggiuntive poste a carico completamente della società sportiva.

**RITENUTO** di valutare positivamente la richiesta della società sportiva.

**TANTO PREMESSO**, dato atto come, trattandosi di mero atto di indirizzo, a margine del presente atto deliberativo non si intendano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto agli artt.49 e collegati del TUEL, che, per converso, saranno integranti gli atti dirigenziali conseguenti.

**DELIBERA**

- 1) di dare atto come sia intendimento della Amministrazione Comunale incentivare la promozione e partecipazione allo sport, in particolar modo dei giovani, affidando la gestione dei relativi impianti con carattere prioritario all'associazionismo sportivo locale, atteso l'alto valore sociale da riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive, oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture sportive;
- 2) di confermare la volontà della Giunta Comunale di procedere all'affidamento della gestione a budget del Palazzetto Cremonesi di Via Pandino all'A.S.D. Pallacanestro Crema,
- 3) di dare mandato al Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino di avviare le procedure per l'approvazione di apposita convenzione, alle condizioni indicate in premessa, di competenza del Consiglio Comunale e, nel frattempo di porre in essere gli atti necessari al fine di garantire la piena funzionalità dell'impianto per l'avvio della stagione sportiva 2014/2015;
- 4) dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'avvio, da parte del citato dirigente, di tutti gli adempimenti necessari ad un positivo esperimento della procedura di affidamento.

---

(\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Favorevole

06/08/2014

Il Dirigente  
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti ed indiretti a carico del Bilancio Comunale che dovranno, comunque, concretizzarsi con successivi atti amministrativi. Allo stato attuale, non presenza rilevanza diretta in termini contabili. Parere favorevole.

06/08/2014

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

---

posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO  
F.to Angela Beretta

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maria Caterina De Girolamo

---

La presente deliberazione viene:  
- inviata ai capigruppo consiliari

---

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 07/08/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 22/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maria Caterina De Girolamo

---

Copia conforme all'originale.

07/08/2014

[www.AlboPretorioonline.it](http://www.AlboPretorioonline.it)